

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 21 luglio 1982, n. 266.

Disciplina degli interventi per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi. Censimento dei rifiuti industriali.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visa la Legge 20 marzo 1941 n. 366 recante norme sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante norme sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P.R. n. 348 in data 15 giugno 1975 recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 362 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa e sulle competenze degli Assessorati Regionali.

Vista la Delibera CIPE del 29 luglio 1980, riguardante gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 393 del 23 ottobre 1981, con la quale viene approvato il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Sardegna;

Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 4 dicembre 1981, n. 550, recante norme sulla disciplina degli scarichi civili e dello smaltimento dei fanghi;

Considerata la necessità di salvaguardare l'ambiente naturale e la salute pubblica, assicurare una economica gestione dei rifiuti ed evitare il danno provocato da questi quando vengono abbandonati indiscriminatamente o utilizzati in modo inadeguato;

Decreta

Art. 1

Approvazione degli interventi in materia di rifiuti solidi

Tutti gli interventi in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali e assimilabili, mediante sistemi di stoccaggio, discarica controllata, impianti di riciclaggio, compostaggio, incenerimento semplice o con

recupero, pirolisi, ecc., devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assessorato Difesa Ambiente secondo le modalità indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere conformi alle direttive impartite dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 2

Scelta dell'area

Prima della redazione del progetto esecutivo per uno qualunque dei sistemi di smaltimento prescelto dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sulla scelta della area, sentito il Comune competente per territorio.

L'area per la costruzione di impianti di riciclaggio, compostaggio, incenerimento a recupero, pirolisi, ecc., deve essere individuata preferibilmente in zone già interessate da impianti di depurazione delle acque, o all'interno di aree industriali.

Nel caso di impianto di discarica controllata la ricerca dell'area deve essere effettuata tenendo conto dei criteri esposti nell'allegato tecnico al Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, contenente «Indicazioni per la progettazione di discariche controllate».

La richiesta di nulla osta dovrà essere corredata da uno studio di fattibilità comprendente gli elaborati tecnici indicati nell'allegato R.S. 1.

Art. 3

Autorizzazione alla realizzazione degli impianti

I progetti esecutivi di nuova costruzione o modifica di impianti di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali ed assimilabili devono essere sottoposti, preliminarmente al rilascio della concessione edilizia, all'approvazione dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

La progettazione dovrà riguardare anche l'organizzazione delle fasi di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti prodotti.

La documentazione tecnica dei progetti esecutivi di cui al primo comma dovrà contenere gli elaborati indicati nell'allegato R.S.2.

Nel caso in cui si faccia ricorso all'istituto dell'appalto concorso, il progetto di massima dell'opera, unitamente al disciplinare dell'appalto, dovrà essere sottoposto al preventivo parere dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art. 4

Gestione

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti può essere esercitata in una delle seguenti forme: gestione diretta, costituzione di un'azienda speciale o concessione ad imprese idonee attraverso la modalità della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Nella gestione devono essere osservate le eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo di cui all'art. 3 e le norme igienico-sanitarie vigenti in materia. Deve essere inoltre assicurata la disponibilità dei mezzi meccanici e dei materiali necessari alla corretta esecuzione delle operazioni.

Art. 5

Controllo

I controlli sono effettuati dalle Province competenti per territorio alle quali sarà trasmessa a cura dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente, copia degli elaborati tecnici del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 3 e a cura del Comune copia del provvedimento di agibilità tecnica degli impianti.

I controlli, effettuati con cadenza periodica, devono essere tesi a verificare le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e delle verifiche eseguite, copia del quale deve essere trasmessa al Comune competente per territorio e all'Assessorato Difesa dell'Ambiente.

Art. 6

Censimento dei rifiuti industriali

Ai fini della promozione di un corretto riutilizzo dei rifiuti sparsi sul territorio regionale, e della organizzazione di idonei sistemi di smaltimento centralizzati, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente provvederà ad effettuare il censimento dei rifiuti industriali, avvalendosi della collaborazione degli Enti Locali.

Costituiscono oggetto di censimento i rifiuti industriali di qualsiasi natura e consistenza, derivati da attività industriali e agricole, quali scarti di lavorazione, residui di produzione, materie prime non utilizzate, esclusi i rifiuti liquidi e gassosi.

I produttori e i detentori di rifiuti industriali sono tenuti a compilare l'allegato modello RS3, ed a trasmet-

terlo, a mezzo R.R., all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro il 31 dicembre 1982.

Cagliari, lì 21 luglio 1982.

Melis

Allegato RS1

Documentazione da presentare all'Assessorato Difesa Ambiente per l'ottenimento del nulla-osta sulla scelta dell'area per la realizzazione di un sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali e assimilabili.

a) Relazione tecnica generale da svilupparsi, a seconda che si tratti di impianto di smaltimento per rifiuti urbani o industriali o misti, seguendo gli argomenti di specifico interesse sotto riportati:

- inquadramento territoriale e descrizione del comprensorio servito;
- valutazione della popolazione, residente, turistica con le prevedibili evoluzioni future e/o indicazione degli insediamenti industriali con relative produzioni specifiche di rifiuti;
- caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotto con le prevedibili evoluzioni per gli anni a venire;
- valutazione degli aspetti urbanistici connessi alla localizzazione dell'area, con particolare riguardo alla distanza da centri vicini e stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- informazioni sulla situazione attuale dei comuni interessati relativamente al servizio di raccolta, al parco mezzi e al personale disponibile e sul sistema di eliminazione dei rifiuti;
- prevedibile schema organizzativo del sistema di trasporto dei rifiuti con l'indicazione delle eventuali stazioni di trasferimento e dei mezzi necessari;
- descrizione dello schema dell'impianto che si intende realizzare; qualora si tratti di discarica controllata riportare i calcoli dei volumi e superfici necessarie per la durata prevista;
- b) cartografia 1:100.000 oppure 1:25.000 dove vengono evidenziati con adeguate simbologie:
 - i centri abitati serviti;
 - le discariche esistenti;
 - la/le aree individuate;
 - i percorsi stradali.

Nel caso di discarica controllata, per ogni sito proposto dovrà essere allegata l'ulteriore documentazione:

- c) cartografia al 25.000/10.000 con indicazione dei:
 - pozzi esistenti e l'idrografia per un raggio di 1000 m.
 - la destinazione urbanistica e l'uso attuale del suolo;
 - la pendenza;
 - la rosa dei venti dominanti.

d) relazione geologica

e) carta geologica di dettaglio

f) relazione comparativa fra tutti i siti indicati, evidenziando le opere necessarie per renderli idonei.

Allegato RS2

Documentazione tecnica del progetto esecutivo da presentare all'Assessorato Difesa Ambiente per l'approvazione degli interventi di nuova costruzione o modifica di impianti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali e assimilabili.

a) Relazione tecnica nella quale in particolare siano riportati:

- gli estremi di approvazione sulla scelta dell'area di cui all'art. 2;
- il quadro riepilogativo dei risultati della relazione di indagini preliminari di cui all'art. 2, per la definizione dei dati di base del progetto;
- elenco e caratteristiche di eventuali nuovi mezzi necessari per la raccolta, il trasporto e per la realizzazione di stazioni di conferimento;
- individuazione dell'organismo e della forma di gestione;
- schema di organizzazione del sistema di raccolta,

e trasporto, con l'indicazione dei percorsi e delle frequenze di ritiro;

— descrizione tecnica dell'impianto e caratteristiche specifiche delle apparecchiature meccaniche. Nel caso si tratti di impianto di discarica controllata, dovranno essere sviluppati i calcoli dei volumi e delle superfici necessarie, e dovrà essere definito il piano di abbancamento e la ricostituzione finale dell'area.

Nella relazione dovranno inoltre essere riportati i parametri tecnico-economici più significativi, tra i quali almeno:

- numero e mansioni del personale impiegato;
- costi di investimento suddivisi per opere murarie, opere meccaniche e mezzi;
- costo di gestione annuo e per abitante del servizio di trasporto;
- costo di gestione annuo e per abitante del servizio di smaltimento, considerati gli eventuali ricavi dei prodotti recuperati.

b) Corografia e planimetria. Nel caso di discarica controllata dovrà essere allegata opportuna cartografia con i rilevamenti topografici, geologici e idrogeologici dell'area, e dovrà inoltre essere illustrato il piano di conduzione della discarica, la sistemazione finale e la riutilizzazione dell'area.

c) Disegni con i particolari costruttivi di tutte le opere previste nelle scale più opportune, in ogni caso non inferiori a 1:200.

d) Computi metrici estimativi.

allegato RS3

mod. E/82/01/S

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE CENSIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

- 1.1. Nome o ragione sociale.....
- 1.2. Sede legale
- 1.3. Codice ISTAT
- 1.4. Numero addetti.....
- 1.5. Titolare dell'Azienda
- 1.6. Ubicazione dell'insediamento produttivo: via o località
- Comune

2. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

- 2.1. Descrizione del processo produttivo di provenienza del rifiuto:

2.2. Elenco dei materiali utilizzati nel processo:

3. IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

3.1. Denominazione del rifiuto

3.2. Principali componenti del rifiuto (indicare il rapporto percentuale in peso dei principali composti)

3.3 Caratteristiche del rifiuto

- 3.3.1. Consistenza: ingombrante ☐ poroso ☐ polverulento ☐
 compatto ☐ pastoso ☐ altro (specificare)
 a frammenti ☐ granulare ☐
- 3.3.2. Granulometria (espressa in mm) Min Max
- 3.3.3. Peso specifico g/cm (nelle condizioni in cui si genera il rifiuto)
- 3.3.4. pH
- 3.3.5. percent. di umidità
- 3.3.6. solubilità in acqua ☐
- 3.3.7. Potere calorifico (Kcal/Kg)
- 3.3.8. Odore: forte ☐ debole ☐
- 3.3.9. Classe di pericolosità: combustibile ☐ scarso o inesistente ☐
 medio ☐ radioattivo ☐
 autocombustibile ☐ infettivo ☐
 ossidante ☐ corrosivo ☐
 esplosivo ☐ infettante ☐
 tossico ☐ altro (specificare)
- 3.3.10. Reattività: stabile o inerte ☐ incombustibile ☐
 decomponibile ☐ igroscopici ☐
 emette odore ☐ colorante ☐
 emette gas ☐ reattivo all'aria ☐
 combustibile ☐ reattivo all'acqua ☐
 reattivo con sost. solide ☐ altro (specificare)

4. DATI SULLA PRODUZIONE DEL RIFIUTO

- 4.1. Periodo di produzione: mensile ☐ annuale ☐
 stagionale ☐
- 4.2. Frequenza di produzione: giornaliera ☐ bisettimanale ☐
 a giorni alterni ☐ settimanale ☐
- 4.3. Quantità mensile prodotta: mc Max Min.
- 4.4. Quantità annua prodotta: mc. Max Min.

5. MODALITA' DI DETENZIONE DEL RIFIUTO

- 5.1. Quantità in giacenza alla data di compilazione: mc
- 5.2. Stoccaggio temporaneo (quantità max prevista): mc
- 5.3. Modalità di stoccaggio: fusti ☐ container asportabile ☐
 casse ☐ accumulo scoperto sul terreno ☐
 sacchi ☐ accumulo coperto sul terreno ☐
 vasca ☐ accumulo su area pavimentata ☐
 serbatoio interrato ☐ altro sistema (specificare)
 serbatoio esterno ☐

6. SMALTIMENTO DEL RIFIUTO

- 6.1 Nessun sistema ☐
- 6.2 Smaltimento parziale ☐ percentuale smaltita
- 6.3. Pretrattamento in Azienda triturazione ☐ consolidamento ☐
- vagliatura ☐ neutralizzazione ☐
- essicamento ☐ altro (specif.)
- 6.4. Sistema di smaltimento discarica ☐ altro (specif.)
- incenerimento ☐
- 6.5. Organizz. dello smaltimento propria ☐ consortile ☐
- comunale ☐ ditta esterna ☐
- (spec. la ditta)
- 6.6. Organizz. del trasporto con mezzi propri ☐ con ditta esterna ☐
- con mezzi del Comune ☐ (spec. la ditta)
- con mezzi del Consorzio ☐
- 6.7. Località di smaltimento Comune Prov.

7. FORME DI RECUPERO DEL RIFIUTO

- 7.1. Riciclo all'interno dell'Azienda senza trattamento ☐
- con trattamento ☐
- (Quale,spec.)
- 7.2. Cessione a terzi come materia prima senza trattamento ☐
- dopo trattamento ☐
- 7.3. Recupero parziale ☐ percentuale recuperata
- 7.4. Nessuna forma di recupero ☐
- 7.5. Indicare eventuale possibilità di recupero parziale o totale del rifiuto ed eventuale utilizzazione

Data di compilazione

Timbro e firma del titolare o responsabile
dell'insediamento produttivo

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'
L'AMBIENTE 28 agosto 1982, n. 286.

**Rinnovo zona autogestita per l'esercizio della caccia
in agro di Busachi.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 28.4.1978, n. 32, sulla protezione della
fauna e sull'esercizio della caccia;

Vista la L.R. 27.6.1979, n. 56;

Visto il D.P.G. n. 74 del 17.7.1979, registrato alla
Corte dei Conti il 27.8.1979 Reg. n. 1 atti di governo
Fig. 5, che approva il regolamento delle zone autogestite
per l'esercizio della caccia;

Visto il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Am-
biente n. 397 del 15.9.1981 con cui veniva assentita la
concessione della zona autogestita in agro di Busachi;

Vista la domanda presentata dal Sig. Cocco Antonio

residente a Busachi nella sua qualità di presidente pro-
tempore dell'associazione autogestione venatoria di Bu-
sachi rivolta ad ottenere il rinnovo della concessione au-
togestita per la caccia su i terreni siti in agro di Busachi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
Provinciale della Caccia di Oristano;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
Regionale Faunistico;

Decreta

Art. 1

Ferme restando le condizioni stabilite dal decreto
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 397 del
15.9.1981, la concessione della zona autogestita sita in
agro di Busachi a nome del Sig. Cocco Antonio nella
sua qualità di presidente pro-tempore dell'associazione
autogestita venatoria di Busachi è rinnovata sino al
10.10.1983.